



**COMUNE DI CIGLIANO**

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI O ALTRE  
UTILITÀ ECONOMICHE A  
SOGGETTI RICHIEDENTI**

**Gennaio 2006**



## **Indice**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - AREE DI INTERVENTO**

**ART. 3 - DESTINATARI DEI BENEFICI**

**ART. 4 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE UTILITA' ECONOMICHE**

**ART. 5 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

**ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

**ART. 7 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEL COMUNE**

**ART. 8 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**

**ART. 9 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI**

**ART.10 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO**



## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12) disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione temporanea di cui al successivo art. 4;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Cigliano accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

## **ART. 2 - AREE DI INTERVENTO**

Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

## **ART. 3 - DESTINATARI DEI BENEFICI**

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità ciglianese, purché il soggetto richiedente risulti costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta. Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede a Cigliano o nella Provincia di Vercelli.

I descritti requisiti non sono richiesti nei casi contemplati all'art. 4, ultimo comma.

A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità alla attività posta in essere dai soggetti di cui alla L. 11/8/91 n. 266 (organizzazioni di volontariato) e ai soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 (ONLUS).



## **ART. 4 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE**

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi, allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale, di norma fino a un massimo del 100% della differenza tra le entrate e le spese della singola attività/progetto o delle attività svolte nell'anno di riferimento.

Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione.

Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire la veste di copromotore, assumendole come attività propria.

## **ART. 5 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessino di intervento a vasto raggio;

b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta. Il predetto termine resta sospeso per il periodo compreso tra il 1° novembre di ciascun anno e la data di esecutività del bilancio di previsione dell'anno successivo.

## **ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

Nella concessione dei contributi si farà riferimento ai seguenti criteri:

a) di priorità: verranno concessi in via prioritaria contributi ad organismi che si occupano della sicurezza, dell'assistenza e del sostegno delle fasce deboli della popolazione

b) di impatto: verranno considerate prioritarie le attività ed i progetti che avranno un impatto sui giovani e gli anziani.



## **ART. 7 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEL COMUNE**

Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

## **ART. 8 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**

I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. La Giunta Comunale può, per singoli settori di intervento, indicare termini di presentazione delle domande, contenuti essenziali delle stesse, termini per l'esame delle richieste e per l'erogazione dei benefici accordati e eventuali cause di decadenza. Il richiedente deve indicare se abbia presentato analoga richiesta ad altri Enti Pubblici.

La valutazione della richiesta farà riferimento ai criteri indicati all'art. 6 congiunta all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
- caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art. 3, ultimo comma.

Alla domanda di contributo dovranno, altresì, essere allegati i seguenti documenti:

- se si tratta di enti riconosciuti: l'atto costitutivo, lo statuto e l'indicazione del legale rappresentante;
- se si tratta di enti, associazioni ed organismi non riconosciuti: documentazione idonea a documentarne le finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.

## **ART. 9 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI**

La concessione di contributi o altre utilità è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzazione esclusiva per le finalità per le quali essi sono concessi.

I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno apporre sul frontespizio del materiale pubblicitario il logo del Comune e la precisazione che l'iniziativa si svolge con il contributo dello stesso.

## **ART. 10 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO**



I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto su apposito formulario specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico.

Al rendiconto deve essere allegata una dichiarazione firmata dal soggetto beneficiario o dal suo legale rappresentante attestante la veridicità di tutti i dati e di non agire in regime d'impresa.

Qualora il saldo a consuntivo documentato risulti inferiore rispetto a quello preventivato, il contributo concesso verrà rideterminato in proporzione.

Le modalità di pagamento del contributo saranno mediante acconti e a consuntivo dell'attività svolta.

I settori competenti conservano la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l'inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione.